

Roma, 24 marzo 1955

On.le
PRESIDENZA A.G.I.S.
Via di Villa Patrizi 10
R O M A

A chiarimento di alcuni dubbi avanzati circa l'orientamento di questa Associazione in ordine al rilascio delle licenze per cinema a carattere industriale a Sacerdoti e Religiosi, qui di seguito riportiamo le norme emanate in materia dalla Pontificia Commissione per la Cinematografia e dalla Sacra Congregazione dei Religiosi.

"Sarà compito della Commissione (Diocesana di vigilanza):

omissis

- b) esaminare le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove sale e rivedere la posizione di quelle esistenti. In particolare, la Commissione saminerà caso per caso l'opportunità o meno - tenute presenti le norme del Diritto Canonico - di concedere l'autorizzazione a richiedere alla competente Autorità governativa la trasformazione della Sala parrocchiale in Sala commerciale. Molti parroci, infatti, al fine di avere una maggiore libertà di azione, dopo aver ottenuto l'autorizzazione per la Sala parrocchiale, insistono per la trasformazione. Gli inconvenienti che ne derivano non sono nè lievi nè pochi. Si tenga presente che non rientra nelle finalità della Chiesa gestire sale cinematografiche a scopo di lucro" (dalla lettera della Pontificia Commissione per la Cinematografia agli Ecc.mi Vescovi, data 1 Giugno 1953).

" In relazione alla particolare situazione oggi esistente in Italia, questa Sacra Congregazione dei Religiosi precisa e dispone quanto appresso :

- 1) omissis

- 2) Il titolo di licenza parrocchiale - in Italia e per gli effetti civili - indica il permesso che deve accordare l'Autorità civile, in base al quale le sale cattoliche esistenti nelle Parrocchie e anche negli Oratori, Collegi, Associazioni, Istituti, ecc. in qualsunque modo dipendenti o controllate dall'Autorità Ecclesiastica, possono legittimamente essere aperte al pubblico.
- 3) Soltanto come rarissima eccezione, pienamente giustificata e nei singoli casi comprovata, la Sacra Congregazione dei Religiosi potrebbe rilasciare il nulla osta per la licenza industriale. Infatti, sarebbe assai difficile, in questi casi, ravvisare una causa motiva sufficiente.
- 4) E' chiaro nella licenza parrocchiale lo scopo apostolico, mentre per la licenza industriale il motivo di apostolato viene sovente compromesso dall'interesse economico. Ora, il lucro non può essere preso in considerazione come causa motiva, anche se gli introiti sono devoluti a opere di bene. Si deve, d'altra parte, assolutamente evitare ogni forma di concorrenza commerciale tra Istituti religiosi ed esercenti cinematografici industriali" (dalla Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi circe l'apostolato cinematografico, datata 11 maggio 1953).

Vogliate gradire, distinti, cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Silvano Battisti)